

Cernita di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

3° trimestre 2009

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [Eiffage S.A.](#) e altre del 15 settembre 2009 (ricorso n. 1742/05)

Art. 6 (diritto ad un processo equo) e art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo); controversie risultanti dal contratto tra la CERN e un consorzio edile

Il caso concerne i lavori effettuati all'acceleratore di particelle del CERN. Al fine di rispettare le scadenze stipulate dal contratto, le ricorrenti avevano conferito alcuni lavori a subappaltatori chiedendo inutilmente al CERN di assumere il pagamento dei costi supplementari. Conformemente alle condizioni generali di contratto del CERN, le ricorrenti hanno sottoposto il caso a un primo tribunale arbitrale facendo valere le pretese dei subappaltatori come pretese proprie. Nel 1991 il tribunale arbitrale ha condannato il CERN a rimborsare le spese alle ricorrenti, tuttavia si è dichiarato non competente per la valutazione del rimborso dei costi cagionati dai lavori subappaltati. In vista di una seconda procedura arbitrale le ricorrenti si sono fatte cedere il credito dei subappaltatori nei confronti del CERN. Nel 1997 il secondo tribunale arbitrale ha rilevato che la cessione delle pretese non era contemplata dalla clausola arbitrale e che quindi non era competente. Di seguito le ricorrenti si sono rivolte alla Svizzera, senza successo, affinché obbligasse il CERN a sottoporsi a una terza procedura arbitrale oppure attuasse tutte le misure adeguate nei confronti del CERN (conformemente all'articolo 24 dell'Accordo di sede concluso tra la Svizzera e il CERN).

Dinnanzi alla Corte le ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'articolo 6 CEDU in quanto da un lato l'azione di rimborso dei costi, causati dal fatto che l'avanzamento dei lavori a loro conferiti sia stato accelerato, non è stata oggetto di un esame giudiziale e dall'altro, le procedure dinnanzi alle autorità svizzere non sono state eseguite entro un termine adeguato.

La Corte rileva che la clausola arbitrale contempla soltanto controversie contrattuali tra le parti. Le ricorrenti hanno firmato volontariamente tale clausola e si sono avvalse quindi della libertà contrattuale, rinunciando volontariamente ad alcuni diritti previsti dall'articolo 6 CEDU. Ha inoltre constatato che le ricorrenti non possono appellarsi all'articolo 24 dell'Accordo di sede concluso tra la Svizzera e il CERN, poiché quest'ultimo esplica effetto soltanto tra le parti contraenti. Alle critiche mosse dalle ricorrenti riguardo alla lunga durata della procedura dinnanzi alle autorità svizzere, la Corte risponde che tale procedura non concerne una controversia in materia civile e di conseguenza l'articolo 6 CEDU non è applicabile (irricevibile per *ratione materiae* e per manifesta infondatezza).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

1. Decisione [Schneider](#) contro la Francia del 30 giugno 2009 (ricorso n. 49852/06)

Art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo); multa forfettaria per eccesso di velocità rilevata dai controlli di velocità automatizzati

In seguito a due controlli di velocità automatizzati a novembre 2005, la ricorrente è stata condannata al pagamento di due multe forfetarie di 375 e 180 Euro. La ricorrente ha impugnato la decisione mediante ricorso, rifiutandosi tuttavia di depositare precedentemente l'importo previsto dalla legge, pari al montante delle multe. Per questo motivo l'autorità amministrativa competente le ha comunicato a dicembre 2005 che il ricorso era stato respinto. A maggio e a giugno 2006 la ricorrente ha ricevuto due precetti esecutivi a cui si è opposta giudizialmente, poiché sosteneva di non avere mai ricevuto una risposta riguardo ai ricorsi interposti e di essere stata obbligata a pagamenti senza che la sua colpa fosse stata accertata.

Dinnanzi alla Corte la ricorrente ha lamentato la violazione del diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU) adducendo che l'obbligo di deposito intacca la sostanza del diritto all'udienza dinanzi a un giudice, poiché dissuade gli interessati dal ricorrere contro le multe. Secondo la Corte, le prescrizioni formali relative all'obbligo di deposito per entrare nel merito di un ricorso sono giustificate perché permettono di prevenire ricorsi abusivi o esercitati a fini dilatori garantendo in tal modo le procedure legislative (irricevibile per *ratione materiae* e per manifesta infondatezza).

2. Decisione [Aktas](#) contro la Francia del 30 giugno 2009 (ricorso n. 43563/08)

Art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione); il velo nei licei pubblici

La ricorrente, una ragazza mussulmana che allora aveva 16 anni, si era iscritta a un liceo pubblico a Mulhouse per l'anno scolastico 2004/2005. In virtù del regolamento scolastico, che vieta agli alunni di portare simboli o indumenti che manifestino palesemente l'appartenenza religiosa, il rettore della scuola le aveva chiesto di non portare il velo a scuola. Dopo vari dialoghi falliti, la commissione disciplinare ha in seguito deciso di espellere definitivamente la ricorrente dalla scuola.

La ricorrente ha lamentato una violazione dell'articolo 9 CEDU. La Corte ritiene che l'ingerenza nella libertà di religione si fonda su una base legale sufficiente e persegue restrizioni legittime ai sensi dell'articolo 9 cpv. 2 CEDU. Per quanto riguarda la domanda in merito alla necessità di tali restrizioni in una società democratica, la Corte afferma che in Francia il divieto di portare simboli religiosi nelle scuole pubbliche è la conseguenza del principio costituzionale di laicità. Non reputa quindi l'espulsione definitiva da una scuola pubblica una misura sproporzionata e rinvia ad altre soluzioni quali scuole private, insegnamento a domicilio o a distanza (irricevibile per manifesta infondatezza).

3. Sentenza [Féret](#) contro il Belgio del 16 luglio 2009 (ricorso n. 15615/07)

Art. 10 CEDU (libertà di espressione); istigazione alla discriminazione e al razzismo da parte di un rappresentante del popolo

Il ricorrente era il presidente del partito belga *Front National-Nationaal Front* e in quanto tale responsabile degli scritti, dei volantini e del sito web del partito. Rappresentava inoltre il partito nella camera dei deputati. Dal 1999 al 2001 la campagna elettorale del partito aveva provocato molte denunce per istigazione al razzismo e alla xenofobia. In seguito la commissione della camera dei deputati ha soppresso l'immunità parlamentare del ricorrente. Il Tribunale d'appello lo ha condannato a 250 ore di lavoro di pubblica utilità per gli innumerevoli volantini e disegni distribuiti durante la campagna elettorale e lo ha escluso da qualsiasi incarico politico per 10 anni.

Dinnanzi alla Corte il ricorrente ha fatto valere la violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU). La Corte riconosce l'importanza del discorso politico per un rappresentante del popolo e proprio per questo motivo sottopone le restrizioni a controlli più severi. Il fatto che il ricorrente stesso sia un parlamentare non attenua la sua responsabilità penale. La Corte rileva inoltre che tolleranza e rispetto della dignità umana costituiscono le basi di una società democratica e pluralista. I discorsi razzisti e discriminatori fomentano un'atmosfera di odio nella popolazione nella misura in cui gli stereotipi prevalgono su un'argomentazione oggettiva. Affinché le autorità possano far prevalere la lotta al razzismo sul diritto a esprimere un'opinione irresponsabile, non è necessaria che tale opinione inciti alla violenza o a un altro reato. Di conseguenza considera l'ingerenza nella libertà di espressione una misura necessaria in una società democratica, al fine di proteggere l'ordine pubblico e i diritti altrui, in questo caso degli immigrati. Secondo la Corte la durata dell'ineleggibilità è problematica, tuttavia in qualche modo compensa la condanna relativamente mite di 250 ore di lavoro di pubblica utilità. Inoltre rinvia al margine di apprezzamento degli Stati contraenti quando si tratta di attuare misure adeguate contro il razzismo e la discriminazione.

4. Sentenza [Giuliani e Gaggio](#) contro l'Italia del 25 agosto 2009 (n. ricorso 23458/02)

Art. 2 CEDU (diritto alla vita); vertice G8 a Genova – uccisione di un manifestante

Durante gli scontri violenti tra le forze dell'ordine e i manifestanti no global al vertice G8 tenutosi a Genova nel 2001, Carlo Giuliani è stato ucciso da un poliziotto. L'origine di tale vicenda è stato il ritiro caotico di circa 50 poliziotti che hanno lasciato senza protezione due autoveicoli della polizia. Alcuni manifestanti muniti di pietre, manganelli e spranghe si sono avvicinati e hanno scagliato delle pietre contro uno di questi autoveicoli. In preda al panico uno dei poliziotti a bordo della jeep ha puntato, attraverso il finestrino rotto, la sua arma sui manifestanti, intimando loro di allontanarsi, altrimenti „gli avrebbe uccisi“. Dopo circa 10 secondi ha sparato due colpi, uno letale per Carlo Giuliani.

Nel suo ricorso la famiglia Giuliani ha lamentato la violazione dell'articolo 2 CEDU. La Corte afferma che l'uso di un'arma da fuoco non corrisponde a un uso eccessivo delle forze, perché da parte del poliziotto è stata solo una risposta a quello che ha percepito come reale e imminente pericolo per la sua vita e quella dei colleghi. Rileva alcune lacune nella pianificazione e gestione dell'operazione, ma non è tuttavia possibile stabilire l'esistenza di una correlazione diretta e immediata tra gli errori nella preparazione delle operazioni di ordine pubblico e la morte di Carlo Giuliani. Esclude quindi la violazione dell'articolo 2 CEDU.

D'altra parte la Corte, con quattro voti contro tre, constata una violazione degli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 CEDU: la cremazione della salma era stata autorizzata ancora prima di conoscere i risultati dell'autopsia dei medici legali e le indagini condotte in Italia si sono limitate a accertare la responsabilità dell'uccisore e dell'autista.

5. Sentenza [E.S. e altre.](#) contro la Slovacchia del 15 settembre 2009 (ricorso n. 8227/04)

Art. 3 (divieto di tortura) e art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); obblighi positivi per prevenire la violenza domestica

Nel 2001 la prima ricorrente ha denunciato quello che allora era ancora suo marito per maltrattamenti nei propri confronti e nei confronti del figlio nonché per abusi sessuali nei confronti delle due figlie (ricorrente 2 a 4). Lo stesso giorno ha chiesto al tribunale competente l'adottamento di misure cautelari per costringere il marito a lasciare l'appartamento coniugale. Il tribunale ha respinto la richiesta, poiché il marito era coproprietario dell'appartamento. Nel 2003 l'ex marito della prima ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 4 anni per maltrattamenti, violenza e abuso sessuale. Nel 2004 il tribunale ha dichiarato la ricorren-

te quale unica proprietaria dell'appartamento e ha ordinato all'ex marito di lasciare l'appartamento coniugale.

I ricorrenti hanno fatto valere la violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), perché le autorità slovacche non li hanno protetti in modo adeguato dalle violenze del marito o padre. La Corte afferma che vi è stata una violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, poiché lo Stato non ha adempito all'obbligo di proteggere i ricorrenti dall'ex marito e padre violento.

6. Sentenza [Enea](#) contro l'Italia del 17 settembre 2009 (Grande Camera) (ricorso n. 74912/01)

Art. 3 (divieto di tortura), art. 6 (diritto ad un processo equo) e art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare); età e stato di salute nell'esecuzione delle pene

Nel 1993 il ricorrente di 71 anni è stato condannato a una pena detentiva di 30 anni tra l'altro per appartenenza a un'organizzazione di stampo mafioso. Visto il pericolo che il condannato costituiva per la sicurezza e l'ordine pubblico, il ministro della giustizia ha ordinato una pena detentiva di un anno all'interno di un istituto di detenzione speciale, che tra le varie misure prevedeva di limitare le visite familiari e di controllare la corrispondenza. Questa detenzione speciale è stata prorogata 19 volte. In seguito al peggioramento del suo stato di salute, nel 2005 il ricorrente è stato trasferito in un ambito maggiormente sorvegliato e nel 2008 l'esecuzione della pena è stata sospesa per permettere un intervento chirurgico urgente.

Dinnanzi alla Corte il richiedente ha fatto valere la violazione degli articoli 3, 6 e 8 CEDU. La Corte ritiene che non vi sia stata una violazione dell'articolo 3 CEDU, poiché il trattamento subito dal ricorrente non ha ecceduto il livello di sofferenza che l'esecuzione della pena inevitabilmente comporta. Costata invece che è stato violato il diritto del ricorrente ad un processo equo (art. 6 CEDU); le due richieste di non prorogare la detenzione in un istituto speciale erano state respinte dal tribunale dell'esecuzione delle pene, perché la validità delle decisioni di proroga del ministro di giustizia erano scadute al momento della sentenza e di conseguenza il ricorrente non aveva più interessi degni di protezione. La Corte rileva che a causa della mancanza di decisioni oggettive, il diritto al controllo giudiziale della decisione del ministro di giustizia è risultato privo di oggetto. La Corte ha inoltre rilevato una violazione dell'articolo 8 CEDU, in quanto il controllo della corrispondenza del ricorrente non era fondata su una base legale sufficiente.

7. Sentenza [Scoppola](#) contro l'Italia del 17 settembre 2009 (Grande Camera) (ricorso n. 10249/3)

Art. 7 (nessuna pena senza legge), art. 6 (diritto ad un processo equo) e art. 46 CEDU (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze); applicazione del rito abbreviato

Dopo essere venuto alle mani con i due figli il ricorrente ha ucciso sua moglie e ferito un figlio. In seguito è stato accusato di omicidio e tentato omicidio. Il giudice competente ha accettato la richiesta del ricorrente di essere giudicato secondo il rito abbreviato (art. 422 CPP) previsto dal Codice di procedura penale italiano. La rinuncia ad alcuni diritti processuali principali da parte dell'imputato, in caso di condanna il rito abbreviato può comportare una riduzione della pena. Successivamente il tribunale di prima istanza ha condannato il ricorrente a una pena detentiva a vita che, in conformità con le disposizioni legali relative alla procedura abbreviata entrate in vigore dopo il reato commesso, è stata commutata in una pena detentiva di 30 anni. In seguito a un nuovo decreto concernenti il rito abbreviato, entrato in vigore il giorno della sentenza di prima istanza, il Tribunale d'appello ha condannato l'imputato a una pena detentiva a vita a causa del cumulo di reati.

Dinnanzi alla Corte il ricorrente ha lamentato una violazione degli articoli 7 e 6 CEDU. Per l'applicabilità dell'articolo 7 CEDU, non è determinante il fatto che nel diritto nazionale l'articolo 422 CPP sia assegnato al diritto processuale penale, poiché la disposizione prevede sanzioni in seguito a condanne penali. Modificando esplicitamente la giurisprudenza, la Corte rileva che l'articolo 7 CEDU non solo garantisce la non retroattività delle disposizioni penali più severe, ma (implicitamente) anche l'applicazione del diritto meno severo. Ne consegue che se il diritto in vigore al momento del reato differisce dalle disposizioni che entrano successivamente in vigore, l'imputato viene condannato sulla base del diritto meno severo. Vi è quindi una violazione dell'articolo 7 CEDU. Con l'autorizzazione al rito abbreviato, il ricorrente ha inoltre rinunciato a diritti processuali fondamentali inerenti alla nozione del processo equo. In compenso dovrebbe beneficiare di una pena meno severa. Il fatto che uno Stato riduca in modo unilaterale i vantaggi derivanti dalla rinuncia ai diritti processuali viola il principio della certezza del diritto ed è contrario alla tutela della buona fede (violazione dell'art. 6 CEDU). In virtù dell'articolo 46 CEDU, la Corte ordina allo Stato italiano di sostituire la pena detentiva a vita con una pena che corrisponda ai motivi della sentenza ossia a una pena detentiva di al massimo 30 anni.